

Antiriciclaggio: come cambia il rapporto con il cliente dal 1° gennaio 2014

The recent anti-money laundering Italian regulation

L'Italia, che era già tra i paesi con la normativa antiriciclaggio più avanzata e complessa, ha ulteriormente rafforzato il proprio quadro regolamentare con l'emanazione dei recenti provvedimenti della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela e di tenuta dell'archivio unico informatico. Tali disposizioni hanno, in particolare, chiarito come l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica vadano modulati secondo il principio dell'approccio basato sul rischio, cioè sulla valutazione del rischio di riciclaggio legato alle abitudini operative del cliente e delle operazioni che lo stesso intende far compiere dall'intermediario.

Manlio d'Agostino

Italy has further strengthened its anti-money laundering regulatory framework with the recent Bank of Italy's provisions relating to customer due diligence. The new rules, in particular, made it clear that the intensity and extent of due diligence should be modulated according to the principle of a risk-based approach. This means that banks have to identify and assess money laundering risk and put in place systems and controls to manage and mitigate it.

1 Lo stato dell'arte della IV direttiva

I lavori per la predisposizione della IV direttiva antiriciclaggio sono ormai in dirittura di arrivo: la proposta è stata elaborata e per vedere il testo tradotto in direttiva comunitaria per la pubblicazione nella Guece è necessario «solamente» che concluda l'iter (ricevendo la relativa approvazione) al Parlamento europeo e al Consiglio, attendendo il risultato definitivo probabilmente già per il 2014, magari proprio sotto la Presidenza italiana del semestre europeo.

In sede di revisione della III direttiva, in questi mesi, la Commissione europea ha tenuto conto – da un lato – delle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (Fatf/Gafi), e – dall'altro – ha modificato alcuni aspetti, in linea con la necessità di essere più aderenti alle richieste dei singoli paesi di avvicinare la normativa «di prevenzione» a specificità e problematiche locali avanzate dai singoli Governi.

Il fulcro di tutto il lavoro, comunque, resta la capacità di raccogliere e scambiare dati sui movimenti finanziari per aumentare e garantire la tracciabilità, in una

prospettiva di rendere l'antiriciclaggio sempre più trasversale al contrasto a tutti i reati, anche di natura fiscale.

2 Le novità sull'adeguata verifica della clientela

L'Italia, che era già tra i paesi con una normativa più avanzata e complessa, nel frattempo, non è rimasta a guardare e ha rafforzato il proprio quadro regolamentare interno: *in primis*, con il provvedimento della Banca d'Italia recante le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, e con le nuove disposizioni per la tenuta dell'Archivio unico informatico (emanati da Banca d'Italia d'intesa con Consob e Ivass – quest'ultima ormai parte integrante di Via Nazionale – firmato dal Governatore Ignazio Visco il 3 aprile 2013), le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ma anche con un successivo documento di consultazione concernente lo «Schema di regolamento concernente disposizioni attuative in tema di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicu-

Keywords: antiriciclaggio, adeguata verifica, approccio basato sul rischio

Jel codes: G21, G28

rativi» (reso disponibile dall'Ivass lo scorso giugno, e per il quale era possibile formalizzare eventuali osservazioni, commenti e proposte entro lo scorso 22 luglio).

A differenza di altri Stati, per l'Italia, l'approccio «all crimes» non è una novità, e le disposizioni e indicazioni operative tendono a confermare la volontà dei nostri regolatori nazionali di essere tra i primi, nonostante alcune difficoltà (tecniche, economiche e culturali) non ancora superate. La più corretta chiave di lettura è porre al centro l'adeguata verifica della clientela, analizzando e declinando modalità e contenuti per l'assolvimento dei relativi obblighi.

L'approccio basato sul rischio. *In primis*, è necessario focalizzarsi sull'«approccio basato sul rischio»: il nuovo provvedimento ha chiarito ulteriormente come l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela vadano – nel rispetto del più ampio principio di proporzionalità – modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per lungo tempo, si è parlato solamente ed erroneamente di attribuire un punteggio, senza che però poi questo fosse realmente disponibile ai destinatari della normativa, nelle fasi cruciali della operatività e delle decisioni da prendere. Al contrario, essendo una modalità di assolvimento (oltreché un obbligo) che incide sul comportamento dell'operatore e dell'intermediario, richiede un sostanziale cambiamento tanto organizzativo quanto culturale. Infatti, il sistema di profilazione è solo uno strumento di supporto che incide sulle decisioni di come e quanto approfondire le informazioni sulla operatività del cliente, e non può sostituire in toto il ruolo dell'operatore che deve invece adottare il corretto approccio.

Tant'è vero che Banca d'Italia ha introdotto ulteriori criteri aggiuntivi da prendere in considerazione, i quali richiamano – e creano un ponte con – gli indicatori di anomalia utili alla individuazione delle operazioni sospette.

L'approccio basato sul rischio deve essere, quindi, integrato nel modello organizzativo: da un lato, le procedure devono evidenziare quando una variazione del profilo può influenzare e incidere sul modo di operare nei confronti del cliente; dall'altro, l'operatore deve imparare a rilevare quelle

Box I - Criteri aggiuntivi per il sistema di profilazione a supporto dell'approccio basato sul rischio

Eventuale sussistenza di procedimenti penali, per danno erariale, per responsabilità amministrativa ex decreto legislativo n. 231/2001, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente.

L'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali: da un lato, la valutazione di situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria del cliente, che possono esporre il cliente al rischio di infiltrazioni di organizzazioni criminali. E dall'altro, la riconducibilità delle attività economiche a quelle tipologie che – per loro natura – presentano particolari rischi di riciclaggio (ad esempio, attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari, da un uso elevato di contante). A queste devono aggiungersi, altresì, quelle attività operanti in settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria: tra queste si citano a titolo esemplificativo gli appalti, la sanità, la raccolta e smaltimento dei rifiuti, la produzione di energie rinnovabili, ecc.

sensazioni e indicazioni utili per una più completa valutazione. Osservando da una prospettiva pragmatica – nonché a scanso di equivoci – un programma informatico non può di certo rilevare se il cliente (ovvero l'esecutore) abbia un comportamento «dissimulativo» ovvero sia riluttante nel fornire le informazioni richieste, ovvero rilevi l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni fornite.

Persone politicamente esposte. Infatti, sono proprio i clienti che devono fornire alcune tipologie di informazioni e dati, che altrimenti sarebbero difficilmente reperibili altrove. In tal senso, non si può non fare cenno alle Persone politicamente esposte (e nello specifico alle casistiche relative ai familiari): innanzitutto, sarebbe più opportuno definirle come persone con «incarichi pubblici rilevanti», al solo fine di evitare di ingenerare confusione del termine «politicamente» nella individuazione delle stesse, viste le categorie prese in considerazione.

I Peps sono persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio.

I Peps sono considerati a elevato rischio, poiché proprio in relazione alla propria carica potrebbero essere potenzial-

mente coinvolti nella commissione di reati presupposto contro la Pubblica amministrazione, ovvero nella corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc. La definizione prende (per l'appunto) in considerazione anche l'ipotesi che la gestione del denaro (ovvero dei flussi finanziari o dei beni) possa avvenire anche con la collaborazione di eventuali soggetti collegati, quali familiari e persone a loro notoriamente collegate, proprio in virtù di una consapevolezza del controllo, del rapporto di fiducia, e in taluni casi della condizione di «timore reverenziale».

Sebbene – solo apparentemente – sia stata confermata la definizione di Peps, il provvedimento sull'adeguata verifica introduce una – vera e propria – innovazione circa l'operatività di persone anche residenti sul territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche.

Infatti, il provvedimento (seppur si condivide nei contenuti come ottimo strumento per il contrasto alla corruzione) equipara le persone residenti all'estero con quelle residenti nel nostro Paese, richiamando «semplicisticamente» la raccomandazione n. 12 del Gafi: da un punto di vista più tecnico, di fatto interviene significativamente sul decreto legislativo all'art. 1, comma 2, lettera o, atto per il quale (forse) sarebbe stato necessario un atto normativo di recepimento di diversa natura.

3 L'identificazione e la verifica dei poteri

Dal punto di vista operativo, questi sono normalmente i primi step, spesso sottovalutati: per tale ragione sembra opportuno, ad esempio, evidenziare un aspetto – apparentemente banale – inerente a due obblighi strettamente collegati.

L'identificazione è il processo di accertamento della identità del cliente e/o dell'esecutore (il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente), che deve avvenire in presenza del cliente (o, se questo è diverso da persona fisica, è relativa al delegato/esecutore) a mezzo rilevazione delle informazioni da un documento (tra quelli previsti) valido al

momento dell'operazione che viene richiesta ovvero all'apertura del rapporto continuativo.

Purtroppo, molto spesso, la risposta di alcuni operatori alla puntuale domanda se fosse stata eseguita l'identificazione è stata «sì... ho fatto la fotocopia del documento!».

Va evidenziato che il processo di identificazione non è la mera trascrizione meccanica di dati e informazioni da un documento a un modulo di raccolta: per identificazione di un soggetto, si intende l'accertamento della sua identità, ovvero raggiungere la certezza che è proprio quella determinata persona e non un'altra. Restringendo l'obiettivo risulta di primaria importanza, durante l'identificazione dell'individuo, attribuirgli le sue generalità (cioè il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il domicilio se diverso dalla residenza).

In ambito antiriciclaggio, la modalità prevista di conoscere ed effettuare tale operazione è l'acquisizione dei dati da un documento di identità, mediante la comparazione con la persona «effigiata» nella fotografia, cui corrispondono specifiche generalità. Dunque al di là delle possibili – e purtroppo molto frequenti – contraffazioni o falsificazioni – il giudizio che viene espresso è proprio quello di associare l'individuo a noi presente, confrontandolo con la fotografia e di conseguenza i dati a egli associati.

Quando, peraltro, ci troviamo in presenza di un cliente diverso da persona fisica (ad esempio, società), l'identificazione va fatta nei confronti del suo delegato a operare, del quale sarà necessario anche «verificare i poteri di rappresentanza»: infatti, nel rispetto degli obblighi di adeguata verifica l'obiettivo è di evitare di consentire l'interposizione di schermi che mascherano chi sia il vero utilizzatore o beneficiario ovvero l'intestazione fittizia di rapporti (in pratica avere le teste di legno che solo formalmente sono amministratori, ma la cui gestione è di fatto è in mano ad altri). Peraltro, per gli effetti economici, contrattuali e reputazionali, sarebbe opportuno domandarsi a quali rischi si espone una banca, nel caso in cui il cliente dovesse denunciarla, non riconoscendo l'operatività, e accusarla di avere consentito a uno «sconosciuto» di utilizzare impropriamente il conto (o altro)?

Il titolare effettivo. Seguendo il filo logico e sempre in tema di interposizioni di schermi e di prestanome, esiste un altro obbligo che crea non poche perplessità e problemi operativi: il titolare effettivo.

Le nuove disposizioni, per come formulate, cercano di raggiungere due effetti: da un lato, consentire agli operatori di comprendere le relazioni tra il cliente e gli altri soggetti collegati; dall'altro, evidenziare chi siano i beneficiari ultimi delle operazioni poste in essere.

In tal senso, è sempre opportuno ricordare gli insegnamenti di Giovanni Falcone, derivanti dalla indagine su Rosario Spatola per ricostruire il percorso del denaro, attraverso la tracciatura nello scambio di assegni, individuando e disegnando – in parallelo – la mappa dell'organizzazione criminale, sia locale che internazionale.

Vi è però una oggettiva evoluzione isolata della disciplina che poco si coordina con la realtà circostante: non si nasconde che alcuni aspetti formali potrebbero essere automatizzati a livello di sistema (ad esempio, rendere obbligatoria la dichiarazione dei titolari effettivi in Cciaa, accessibile informaticamente solo ai destinatari della normativa antiriciclaggio che la potrebbero acquisire con un semplice collegamento), sgravando gli operatori da lunghe e costose analisi e verifica di documentazione. Su tale punto, viene in soccorso la recente Relazione della Commissione Ue su lotta alla corruzione, riciclaggio e criminalità organizzata, che invita le entità giuridiche degli Stati membri a inserire nei registri delle imprese i dati dei beneficiari effettivi.

Tuttavia, il provvedimento della Banca d'Italia delinea due casistiche: «la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione (in breve, «titolare effettivo *sub 1*») ovvero, nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, «la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio» (in breve, «titolare effettivo *sub 2*»).

Al fine di poter correttamente individuare il titolare effettivo è opportuno effettuare alcune considerazioni di merito.

In primo luogo e nel caso di titolare effettivo *sub 2*, sembra necessario richiamare anche gli articoli 2352 e 2471 bis codice civile in materia di pegno, usufrutto e sequestro delle azioni (Spa) e delle quote (Srl), visto che i criteri di individuazione del titolare effettivo richiamano la necessità di verificare la coincidenza (o meno) del diritto di voto con la partecipazione societaria, come condizione essenziale del controllo effettivo.

Infatti, l'articolo 2352 (il 2471 di fatto rinvia alle disposizioni del primo) elenca le casistiche in cui il diritto di voto viene scisso e trasferito in modo volontario (usufrutto e pegno) oppure in modo coatto (sequestro), definendo che – salvo diverse disposizioni – la norma generale individua nell'usufruttuario, nel creditore pignoratizio e nel custode i soggetti che esercitano il diritto di voto.

Nel nostro caso, è agevolmente affermabile che il titolare effettivo possa coincidere con questi soggetti, qualora ricorra tale condizione.

Inoltre, secondo il nuovo provvedimento sull'adeguata verifica della clientela la nozione di controllo contenuta nell'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio deve essere interpretata in modo sistematico, considerando tanto l'art. 2359 del codice civile quanto l'art. 93 del Tuf. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, possono pertanto rilevare situazioni ulteriori rispetto all'interessenza detenuta nella società.

In linea con la previsione del citato allegato tecnico, il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente, anche risalendo lungo la catena partecipativa.

Ma è anche vero che il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni precedentemente descritte: quest'ultima situazione può riscontrarsi, ad esem-

pio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative.

Sospensione dell'operatività in attesa del completamento dell'adeguata verifica. Vi è da dire che Banca d'Italia ha introdotto una interessante innovazione nel provvedimento sull'adeguata verifica della clientela, ponendo una eccezione alla regola generale: la possibilità di sospendere l'operatività in attesa di completare il processo di individuazione del titolare effettivo.

Infatti, in alcune specifiche circostanze, la verifica dei dati sul titolare effettivo può avvenire successivamente all'instaurazione del rapporto purché siano assunte adeguate misure per impedire che vengano effettuate operazioni nelle more della verifica; questa può avvenire dopo l'instaurazione del rapporto, qualora, ad esempio, ciò sia necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e risultati un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo. In ogni caso la procedura deve essere completata il più presto possibile (dopo il primo contatto) e comunque entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto; oltre tale termine il destinatario valuta se astenersi dalla prosecuzione del rapporto ed eventualmente se inviare una Segnalazione di operazione sospetta.

4 La necessità di una cultura antiriciclaggio

Emerge chiaramente come si richieda non solo l'impiego di strumenti tecnici, ma la creazione di una «cultura» (anche di legalità): una forte sensibilizzazione degli operatori ma anche una approfondita conoscenza del significato e delle modalità per riciclare, delle usuali modalità adottate dai criminali per commettere i reati presupposto sono la base essenziale per rilevare le anomalie, per contestualizzare e com-

prenderle, e dunque valutarle anche ai fini di una eventuale Segnalazione di operazione sospetta.

La contestualizzazione è uno step essenziale: sostanzialmente è quel processo che attribuisce un significato e un valore a tutte le informazioni che vengono raccolte attraverso i questionari, l'operatività e la conoscenza del cliente. Questa dovrebbe essere l'adeguata verifica della clientela, base di partenza discernere se una anomalia è una mera anomalia (ovvero tutto ciò che non rientra nel range di caratteristiche standard relative al cliente) ovvero si tramuta in un sospetto, ossia il dubbio o forse la certezza di non avere compreso la motivazione di quella (o quelle) anomalie. E, quindi, emerge ancora una volta come tutto sia incentrato sul principio dell'approccio basato sul rischio, cioè sulla valutazione del rischio di riciclaggio legato alle abitudini operative del cliente e delle operazioni che lo stesso intende far compiere dall'intermediario.

Antiriciclaggio. Vademecum per l'operatore

Bancaria Editrice ha pubblicato il volume *Antiriciclaggio. Vademecum per l'operatore* di Manlio d'Agostino, economista e consulente di direzione di Financial Intelligence, giunto ormai alla sua terza edizione.

Si tratta di una guida tascabile sull'applicazione della normativa antiriciclaggio negli intermediari bancari e finanziari e uno strumento pratico e operativo che può supportare il lavoro di quanti si confrontano con gli aspetti applicativi della normativa e di chi è spesso alla ricerca di riscontri nella fase di comprensione delle novità introdotte. In questo senso sono stati pensati sia il formato che la logica espositiva del libro, nonché la modalità espressiva: l'obiettivo è di avere «tutto a portata di mano», per una consultazione veloce ed esaustiva. Gli argomenti seguono la «logica applicativa», per dare risposta a eventuali specifici quesiti che possono nascere nel corso dell'assolvimento degli obblighi.

Parte dei proventi derivanti dai diritti di autore sarà destinata al Fondo di garanzia per la prevenzione dell'usura della Fondazione Antiusura Beato Giuseppe Tovini di Verona, nello spirito che «il profitto è utile se, in quanto mezzo, è orientato a un fine che gli fornisca un senso tanto sul come produrlo quanto sul come utilizzarlo».

LE SOLUZIONI

per tutti i professional delle risorse umane in banca



Circolari ABI

>>lavoro



Pareri ABI
Lavoro

ABBONAMENTO 2014

	ASSOCIATI ABI	NON ASSOCIATI
MODULO LIGHT	920 €	1.150 €
MODULO PLUS	2.288 €	2.860 €

Prezzi per singola postazione nominativa (Iva esclusa)
Per postazioni successive alla prima
SCONTO DEL 50%

ABBONAMENTO 2014

**SERVIZIO RISERVATO
AI SOLI ASSOCIATI ABI**

720 €

Prezzi per singola postazione nominativa (Iva esclusa)
Per postazioni successive alla prima
SCONTO DEL 50%

 **BANCARIA
EDITRICE**
LA CASA EDITRICE DELL'ABI

Per info: tel. 06.6767.562-394 · fax. 06.6767.397
e-mail: circolari@bancariaeditrice.it · pareri@bancariaeditrice.it
www.bancariaeditrice.it

